

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1249

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCALIA, CIRINO POMICINO, AIARDI, ALIVERTI, AMALFITANO, ARMELLA, BAMBI, BASSI, BELUSSI ERNESTA, BERNARDI, BOFFARDI INES, BORRI, BORRUSO, BORTOLANI, BROCCA, BURO MARIA LUGIA, CAIATI, CAMPAGNOLI, CAPPELLI, CARENINI, CARLOTTO, CASANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, CATTANEL, CAVALIERE, CAZORA, CIANNAMEA, CICCARDINI, CITARISTI, CORDER, CUMINETTI, D'AREZZO, DE CINQUE, DEL DUCA, DE POI, DI GIANNANTONIO, FEDERICO, FELICI, FERRARI SILVESTRO, FIORET, FORNI, GARGANI, GARGANO, GARZIA, GASCO, GIGLIA, GRASSI BERTAZZI, IANNIELLO, IOZZELLI, LAMORTE, LO BELLO, LOMBARDO, MAGGIONI, MALVESTIO, MANCINI VINCENZO, MANFREDI MANFREDO, MANTELLA, MARABINI, MAROLI, MATARRESE, MERLONI, MOLÈ, MORAZZONI, MORO PAOLO ENRICO, NUCCI, ORIONE, ORSINI GIANFRANCO, PAVONE, PELLIZZARI, PERRONE, PISICCHIO, PONTELLO, PORTATADINO, PRANDINI, PRESUTTI, QUARENGHI VITTORIA, QUATTRONE, QUIETI, RENDE, REVELLI, ROCELLI, ROSINI, ROSSI DI MONTELERA, SABBATINI, SALOMONE, SANESE, SANZA, SAVINO, SCARLATO, SEGNI, SGARLATA, SILVESTRI, SINESIO, SOBRERO, SPIGAROLI, SQUERI, STELLA, TANTALO, TASSONE, TESINI, TOMBESI, URSO GIACINTO, URSO SALVATORE, USELLINI, VINCENZI, ZAMBON, ZOLLA, ZOPPI, ZUECH

*Presentata il 15 marzo 1977*

Norme per la libertà di manifestazione e diffusione del pensiero per via radiofonica e televisiva

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 21 della Costituzione è limpido e tassativo nel prescrivere l'assoluta libertà di manifestazione del pensiero con ogni mezzo di diffusione e nello stabilire che l'unico limite

ammissibile è quello del rispetto del buon costume.

A tale principio di libertà corrispondono le più recenti sentenze della Corte costituzionale ed in particolare quella n. 202 del

1976 che contengono inequivoci inviti al legislatore perché emani le norme necessarie a darvi completa applicazione nel settore delle trasmissioni televisive locali e ripetitrici di programmi stranieri.

La giustificazione del monopolio di Stato sulla base di una pretesa limitatezza delle bande di frequenza e di un presunto pubblico servizio, mostra la corda nel momento in cui si rifletta che — anche la stampa in quanto veicolo di informazione — potrebbe essere ritenuta un pubblico servizio e quindi gestibile in regime di monopolio statale, il che è quanto meno assurdo.

Né, d'altra parte, è dato di vedere perché mai, a fronte di una già esistente ed ampia liberalizzazione in materia di trasmissioni radiofoniche non debba corrispondere analoga liberalizzazione in campo televisivo.

Se le manifestazioni del pensiero hanno da essere libere con ogni mezzo di diffusione, così come ha voluto il Costituente, ogni arbitrario vincolo legislativo è illegit-

timo, sia per il pensiero di origine nazionale, sia per quello di origine straniera. E così come nessun ostacolo è frapposto alla libera circolazione della stampa e delle radio diffusionsi, nessun vincolo può essere imposto alle trasmissioni televisive.

Ovviamente, trattandosi di veicoli tecnicamente limitati da convenzioni ed accordi internazionali in tema di uso delle frequenze, un regime di autorizzazione — ma non di concessione — è necessario per evitare sovrapposizioni ed interferenze.

A tal fine è intesa la presente proposta di legge che mira a dare esecuzione al dettato della Costituzione della Repubblica ed alle pronunce recenti della Corte costituzionale, per quanto si riferisce alla disciplina delle televisioni locali e via cavo nonché agli impianti ripetitori di programmi stranieri.

La proposta è chiara e non richiede spiegazioni. La raccomandiamo, pertanto, onorevoli colleghi, alla vostra approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'installazione e l'esercizio di impianti destinati alla diffusione via etere di programmi radiofonici e televisivi in ambito locale sono liberi nei limiti delle frequenze localmente utilizzabili. Parimenti liberi sono l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione via cavo monocali di programmi televisivi, nonché la installazione e l'esercizio di impianti terrestri ripetitori via etere di programmi radiofonici e televisivi stranieri.

Le installazioni e gli esercizi di cui ai commi precedenti sono soggetti soltanto alla preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli impianti installati in diversi ambiti non possono essere collegati fra loro.

### ART. 2.

Al fine di cui al precedente articolo si intende per ambito locale una zona di servizio e utenza di raggio non superiore a quello regionale.

### ART. 3.

Sono utilizzabili per gli impianti di cui all'articolo 1 tutte le frequenze attribuite all'Italia che non siano indispensabili per i servizi di radiotelediffusione nazionali secondo norme e modalità che saranno determinate nel regolamento per l'applicazione della presente legge.

### ART. 4.

Nell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti di cui all'articolo 1 il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può stabilire che l'impianto possa funzionare in un limitato numero di ore giornaliere non inferiore a tre, dandone motivazione idonea, anche al fine di assicurare eventuali turni di rotazione.

ART. 5.

La durata complessiva dei messaggi pubblicitari inseriti nei programmi di ciascun impianto radiofonico o televisivo non può superare il 10 per cento della durata delle trasmissioni giornaliere.

ART. 6.

L'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di cui al precedente articolo 1 è rilasciata secondo norme e modalità da stabilirsi nell'apposito regolamento di esecuzione da emanarsi, sulla base dei principi enunciati nei precedenti articoli, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il regolamento dovrà prevedere altresì norme e modalità per l'eventuale revoca della autorizzazione.

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.